



LICEO SCIENTIFICO STATALE "PAOLO FRISI"

----- Via Sempione, 21 - 20900 MONZA - tel. 039.235.981 - fax 039.368.795-----

- sito www.frisimonza.it -

e-mail info@frisimonza.it - posta elettronica certificata (PEC) mips050002@pec.istruzione.it

codice fiscale 85013870150 - meccanografico MIPS050002



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

(approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/09/2009 e modificato dal Consiglio d'Istituto il 12/01/2016 e il 30/05/20126)

Premessa

Il presente regolamento di disciplina si ispira allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.

Articolo 1 – VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E DIRITTI DEGLI STUDENTI

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, ricerca, esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita della comunità scolastica si fonda sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza.

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, capace di valorizzare l'identità di ciascuno e aperta alla pluralità delle idee; ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; a parteciparvi attivamente e responsabilmente. Hanno diritto inoltre ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta al miglioramento delle loro capacità; alla libertà di apprendimento; a un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.

Articolo 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI

A norma dell'articolo 3 del citato Statuto:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere i loro impegni;
- ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Articolo 3 – COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

3.1) Configurano mancanza ai propri doveri tutti i comportamenti che contrastano con quanto previsto dal precedente articolo e quelli descritti, in via esemplificativa e non esaustiva, nel successivo comma.

3.2) Sono, in particolare, da considerarsi negativi i comportamenti che:

- a) sono indice di mancanza ai doveri di frequenza e di assolvimento degli impegni;
- b) recano turbativa all'attività scolastica;
- c) contrastano con le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- d) producono o possono produrre danno a strutture o attrezzature dell'Istituto o a beni di altri;
- e) dimostrano disonestà o mancanza di lealtà;
- f) si configurano come minacciosi;
- g) arrecano offesa alle persone e/o alle Istituzioni;
- h) ledono la libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione;
- i) interferiscono con il diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine;
- j) si configurano come reati che violino la dignità della persona (ad esempio: violenza privata, percosse, reati di natura sessuale) o che producono o possono produrre una concreta e grave situazione di pericolo alle persone e alle strutture.

Articolo 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai comportamenti negativi messi in atto all'interno dell'edificio scolastico e/o nell'ambito delle attività organizzate dall'Istituto (o a cui l'Istituto ha dato la sua adesione).

Articolo 5 – CLASSIFICAZIONE dei PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

5.1) Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e pieno risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

5.2) I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

- a) sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica;
- b) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
- c) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

5.3) Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Articolo 6 – SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

6.1) Con riferimento al precedente articolo 3, le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica si applicano a comportamenti negativi di lieve o modesta entità.

6.2) La contestazione degli addebiti è formulata oralmente con possibilità di breve esposizione delle proprie ragioni da parte dello studente interessato.

6.3) Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono descritte, in ordine crescente, nella seguente tabella, dove è indicato anche l'organo competente ad irrogarle.

Tipo di sanzione	Organo competente
Richiamo verbale	Singolo Docente o Dirigente Scolastico
Richiamo scritto con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti	Singolo Docente Dirigente Scolastico
Diffida del Dirigente Scolastico con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti	Dirigente Scolastico

6.4) Limitatamente agli studenti minorenni, la procedura è integrata da una comunicazione formale alla famiglia nel caso di:

- secondo richiamo scritto, all'interno dello stesso periodo valutativo;
- diffida del Dirigente Scolastico.

La comunicazione formale di cui sopra non è prevista qualora uno dei genitori sia provvisto delle credenziali per accedere registro elettronico.

Articolo 7 – SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A QUINDICI GIORNI.

7.1) L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni è di competenza del Consiglio di Classe in forma allargata (con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti) ed è disposto, in generale, nei seguenti casi (che hanno valore esemplificativo e non esaustivo):

- a) turbativa reiterata o grave all'attività scolastica;
- b) infrazione reiterata o grave alle disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- c) danni significativi a strutture o attrezzature dell'Istituto o a beni di altri (o comportamenti che possono provocare danni significativi a strutture ed attrezzature dell'Istituto o a beni di altri);
- d) grave disonestà o grave mancanza di lealtà (falsificazione di voti o firme, plagio, ecc.);
- e) atteggiamenti concretamente minacciosi;
- f) comportamenti che arrecano significativa offesa alle persone e/o alle Istituzioni;
- g) comportamenti che ledono in modo significativo la libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione;
- h) comportamenti che interferiscono in modo significativo con il diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine;
- i) accumulo di almeno tre richiami scritti con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti;
- j) diffida del Dirigente Scolastico cui precede o segue un richiamo scritto con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti.

7.2) In genere, l'allontanamento è non inferiore ai sei giorni nei seguenti casi (che hanno valore esemplificativo e non esaustivo):

- a) abbandono dell'edificio scolastico eludendo la vigilanza;
- b) danni significativi per un valore orientativamente non inferiore a 1000 euro;

- c) utilizzo durante le verifiche scritte di strumenti tecnologici idonei a realizzare collegamenti con l'esterno;
- d) atteggiamenti concretamente minacciosi;
- e) comportamenti che arrecano significativa offesa alle persone e/o alle Istituzioni;
- f) comportamenti che ledono in modo significativo la libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione;
- g) lesione del diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine mediante diffusione all'esterno della scuola.

Articolo 8 – PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO FINO A QUINDICI GIORNI

8.1) Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra quelli descritti nel precedente articolo 7, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata, fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. Per comportamenti negativi accaduti negli ultimi 15 giorni di un periodo valutativo, la tempistica per la convocazione è ridotta allo stretto indispensabile.

8.2) La seduta disciplinare dell'organo competente è divisa in due momenti. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale); il secondo momento alle decisioni da assumere (fase deliberativa). Lo studente interessato ha diritto a partecipare al primo momento della seduta. Se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

8.3) La seduta dell'organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

8.4) Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. Tale possibilità è esclusa per eventi accaduti negli ultimi 15 giorni di un periodo valutativo.

8.5) La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia. Per comportamenti negativi accaduti negli ultimi 15 giorni di periodo valutativo, la decisione dell'organo competente e le sue motivazioni possono essere comunicate per le vie brevi.

8.6) Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Per comportamenti negativi accaduti nella parte finale dell'ultimo periodo valutativo, l'allontanamento dalla scuola e l'attività alternativa sono figurativi, qualora i giorni di lezione restanti non siano sufficienti.

8.7) Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Docente Coordinatore di Classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Articolo 9 – CONCILIAZIONE

9.1) Fino a 72 ore prima dalla seduta del Consiglio di Classe, lo studente può chiedere il rito della conciliazione. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito e quelli il cui comportamento sia stato valutato, nell'anno scolastico in corso e in quello precedente, con meno di 8/10. Nel caso di studente minorenne, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al Docente Coordinatore di Classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata. Per comportamenti negativi accaduti negli ultimi 15 giorni di un periodo valutativo, il Dirigente Scolastico, in funzione della riduzione della tempistica della convocazione del Consiglio di Classe, ridetermina la scadenza per la presentazione della richiesta di conciliazione e ne dà comunicazione agli interessati.

9.2) L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di Classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenne, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. Per comportamenti negativi accaduti nella parte finale dell'ultimo periodo valutativo, l'attività alternativa è figurativa, qualora i giorni di lezione restanti non siano sufficienti.

9.3) Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti.

Articolo 10 – SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE AI 15 GIORNI

10.1) L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è di competenza del Consiglio d'Istituto.

10.2) Il Consiglio d'Istituto ricorre ad un allontanamento superiore ai quindici giorni quando si è simultaneamente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il fatto commesso deve appartenere alla fattispecie dei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (esempio: violenza privata, ingiurie, minaccia, percosse, reati di natura sessuale ecc) oppure è tale da rappresentare (o avere rappresentato) una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (esempio: allagamento o incendio);
- b) il fatto deve essere di particolare gravità.

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nel periodo di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo, mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica. Il Dirigente Scolastico, nella realizzazione di tale percorso, si avvale di uno dei suoi Collaboratori e del Docente Coordinatore di Classe.

10.3) Il Consiglio d'Istituto può disporre un allontanamento superiore ai 15 giorni e fino al termine delle lezioni quando si è simultaneamente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) situazioni di recidiva, nel caso di fatti che appartengono alla fattispecie dei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non esperibilità di interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai precedenti punti 10.2) e 10.3) deve essere evitato che la durata dell'allontanamento determini, quale effetto aggiuntivo, il superamento del limite richiesto per la validità dell'anno scolastico.

10.4) Il Consiglio d'Istituto può, nei casi più gravi, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 10.3, disporre che l'allontanamento fino al termine delle lezioni comporti anche l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame finale.

10.5) Per comportamenti negativi accaduti nella parte finale dell'ultimo periodo valutativo, l'allontanamento dalla scuola è figurativo, qualora i giorni di lezione restanti non siano sufficienti.

Articolo 11 – PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

11.1) Il Dirigente Scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica di cui al precedente articolo 10, propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguenziale riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

11.2) Per il resto, si applica la procedura descritta ai precedenti punti 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5.

Articolo 12 – SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie

Articolo 13 – IMPUGNAZIONI O RECLAMI

13.1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia. 13.2) L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di Segretario, da un genitore e da uno studente. La durata dell'Organo di Garanzia è annuale. Il genitore e lo studente sono eletti in occasione delle votazioni per la nomina dei rappresentanti di classe. Il docente è designato dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione dell'anno scolastico.

In attesa della designazione del docente di competenza del Consiglio d'Istituto e dell'elezione del genitore e dello studente, l'Organo di Garanzia è composto per prorogatio dai membri dell'anno precedente. In assenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, il subentro è così determinato:

- a) assenza del Dirigente Scolastico: subentra il docente con funzioni vicarie (primo collaboratore del Dirigente Scolastico);
- b) assenza del docente designato dal Consiglio d'Istituto: docente componente della Giunta Esecutiva;
- c) assenza del genitore: genitore primo non eletto e, in assenza per qualsiasi motivo, genitore componente della Giunta Esecutiva;
- d) assenza dello studente: studente primo non eletto e, in assenza per qualsiasi motivo, studente componente della Giunta Esecutiva.

Il Dirigente Scolastico si astiene sulla decisione finale se la decisione impugnata è stata presa da un Consiglio di Classe da lui presieduto.

Nel caso di conflitto d'interesse, il componente in conflitto d'interesse è escluso dalla partecipazione ai lavori dell'Organo di Garanzia e dalle decisioni conseguenti.

13.3) L'organo di Garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di altri componenti della comunità scolastica, sui reclami relativi all'applicazione del presente regolamento. La convocazione è fissata dal Dirigente Scolastico, di norma, entro sette giorni scolastici.

Articolo 14 – ORGANO DI GARANZIA: PROCEDURA

14.1) Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. Per comportamenti negativi accaduti negli ultimi 15 giorni di un periodo valutativo, la tempistica per la convocazione è ridotta allo stretto indispensabile.

14.2) La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati. L'Organo procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

14.3) Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

14.4) La procedura descritta si applica anche in caso di reclamo.

Articolo 15 – DISPOSIZIONI FINALI

15.1) Il Regolamento di Disciplina viene adottato dal Consiglio di Istituto.

Eventuali modifiche ed integrazioni sono di competenza del Consiglio d'Istituto, che si può avvalere del lavoro di un'apposita Commissione.

15.2) Il Regolamento di Disciplina è portato di norma a conoscenza dei nuovi iscritti entro il primo mese dell'anno scolastico (o, nel caso di iscrizione tardiva, all'atto dell'ingresso in Istituto).

15.3) La pubblicazione del Regolamento di Disciplina sul sito web dell'Istituto assolve gli oneri di cui al precedente punto 15.2).